

INTESA D'ISTITUTO SULLE RELAZIONI SINDACALI

Visto lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20/05/1970

Visto l' art. 22 Legge n. 241/90

Visto il D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto ACNQ del 07/08/1998

Visto l'art. 6 comma 3 del CCNL del 26/5/99

Visto l'art. 3 del CCNL 15/03/2001

Visto l'art. 6 del CCNL 24/07/2003

Visto Capo II del CCNL 29/11/2007

Visto l'art.4 punto C del CCNL 29/11/2007

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di novembre, alle Grazie (Porto Venere), presso l'Ufficio di Direzione, in sede di contrattazione d'istituto prevista dall'art.6, comma 2 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, firmato il 14 luglio 2003

TRA

l'Istituto Comprensivo di Porto Venere, di qui in avanti indicato come Istituto, con sede in località Le Grazie, comune di Porto Venere (SP), Via Roma n°1, Codice fiscale n. 8000328011, rappresentato dal Dott. Gian Carlo Beretta, dirigente scolastico

E

la delegazione sindacale composta dalle R. S. U., Prof. A. Maria Battilla, ins. *Maria Angelone*, ins. *Maria Ruocco*.

ritenuto di dover esplicitare i modelli di relazione sindacali, le modalità di realizzazione degli incontri tra parte pubblica e rappresentanti dei lavoratori, assicurando, attraverso un'opportuna calendarizzazione degli stessi tra le parti, il diritto sindacale all'accesso all'informazione preventiva e successiva

SI STIPULA LA SEGUENTE INTESA

Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.

Capo I - Relazioni Sindacali

1. Campo di applicazione della contrattazione integrativa d'istituto

La contrattazione integrativa d'Istituto si applica al personale docente ed A.T.A. - assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Relazioni sindacali

Le relazioni sindacali si realizzano secondo i seguenti modelli relazionali:

- a. informazione preventiva e successiva;
- b. partecipazione;
- c. contrattazione integrativa d'istituto e attività di verifica periodica;
- d. conciliazione.

3. Gli strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- a. l'informazione preventiva e successiva viene garantita attraverso specifici e periodici incontri fissati nel testo della seguente intesa e attraverso la pubblicazione periodica dei relativi documenti sul sito web della scuola;
- b. la partecipazione si realizza attraverso accordi e/o intese;
- c. la contrattazione integrativa d'istituto si realizza attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 1999 e dall'art. 3 del CCNL 2001 e art. 6 del CCNL 2003 e successivi contratti;
- d. Per gli accordi sulle controversie, i firmatari del presente contratto concordano di verificare le rispettive posizioni attraverso incontri tra le parti, prima di intraprendere qualsiasi altra iniziativa.

CAPO II - Svolgimento degli incontri - individuazione delle procedure

1. Argomenti, date, orari e luoghi degli incontri dovranno essere concordati tra il dirigente scolastico e la R.S.U. dell'istituto. Qualora non si riesca a raggiungere un accordo entro cinque giorni, le parti potranno presentare formale richiesta portandola a conoscenza di tutti gli operatori della scuola.
2. Agli incontri possono partecipare:
per la parte pubblica: il dirigente scolastico e i suoi collaboratori
per la parte sindacale: i membri della RSU e i delegati sindacali accreditati e cioè designati formalmente, dal segretario territoriale delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (*CGIL, CSIL, UIL E SNALS*)
3. Le parti trattanti si comunicano preventivamente la composizione delle proprie delegazioni. Negli incontri successivi la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.
4. Al termine di ogni incontro viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti; in caso di mancato accordo il verbale riporterà le diverse posizioni emerse.
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione attraverso la pubblicazione all'albo della scuola e l'invio mezzo posta elettronica alle sedi distaccate, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici. Le RSU ne garantiscono l'affissione all'albo sindacale
5. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 8 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'avvio del confronto. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione alle famiglie degli alunni.
6. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.
7. In caso di diversa interpretazione delle clausole contenute nei contratti integrativi d'istituto, le parti concorderanno un incontro per raggiungere un accordo. L'incontro dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data della richiesta formale. In questo periodo le parti non assumono

iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.

CAPO IV - Informazione e partecipazione - calendario degli incontri

Concordano, altresì, il seguente calendario annuale degli incontri tra Dirigente scolastico e R.S.U. tendente a garantire l'informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL, modificato ed integrato dall'art.3 del CCNL 15/03/2001 e art. 6 CCNL del 24/07/2003

Entro la fine del mese di marzo 2008

- esame dati relativi all'iscrizione degli alunni
- previsione degli organici di diritto della scuola e proposte di formazione delle classi

Entro la fine del mese giugno 2008

- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse

Entro la fine del mese di settembre 2008

- adeguamento degli organici del personale
- organizzazione del lavoro del personale ATA
- informazione sull'assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate
- informazione sull'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività

Entro la fine del mese di ottobre 2008

- informazione sulle misure tendenti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
- criteri per la fruizione dei permessi per la formazione/aggiornamento del personale
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto
- utilizzo delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete e contratti stipulati con altre istituzioni pubbliche o con soggetti privati.
- accesso ai servizi sociali
- criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo di istituto in relazione alle diverse professionalità, ai diversi plessi scolastici, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie delle attività
- ore attribuite per gli incarichi individuali al personale docente ed ATA
- criteri di ripartizione delle funzioni miste per il personale ATA, derivanti da convenzioni ed intese con gli enti locali e le forme di retribuzione e/o compensazione previste dall'istituto
- misura dei compensi da corrispondere al personale che ricopre l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico
- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU

CAPO V - Agibilità sindacale all'interno dell'istituto

Albo sindacale RSU

Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo

Istituto Comprensivo di Porto Venere "Giovanni di Giona"

SEDE: (19022) LE GRAZIE, VIA ROMA, 1 – LA SPEZIA - C. F. 80003280114

TEL. (0187) 790358 FAX (0187) 790021 -WEB: www.portovenerescuole.it - E-mail sgr.legrazie@portovenerescuole.it

accessibile e visibile ai lavoratori Le RSU provvederanno alla cura dell'albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.

Albo sindacale delle OO.SS.

Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca presso la sede centrale dell'istituto. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile. Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico

Utilizzo dei locali e delle attrezzature

Alle RSU è consentito utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite e in casi di necessità e urgenza, le attrezzature tecnologiche a disposizione delle diverse sedi scolastiche, in orari compatibili con lo svolgimento delle attività didattiche e delle attività d'ufficio. È consentito:

- comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono e del fax limitatamente alle comunicazioni in ambito provinciale
- l'uso gratuito della fotocopiatrice per la quantità minima indispensabile di copie
- l'uso gratuito della posta elettronica per lo svolgimento delle attività connesse alla propria funzione.
- l'utilizzo di un personal computer e di un locale per le riunioni, previo accordo con i docenti della scuola interessata e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

CAPO VI - Permessi sindacali

I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso. Il dirigente scolastico, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, comunica alla RSU il monte ore dei permessi spettanti globalmente nell'anno scolastico ai rappresentanti eletti nella RSU.

CAPO VII - Ambiti della contrattazione d'istituto

La contrattazione di istituto ha per oggetto le materie indicate dall'art 6 CCNL del 26/5/1999 e dall'art. 3 del contratto economico del 15/03/2001 e dal art.6 del CCNL del 24/07/2003:

- a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto alle scelte progettuali contenute nel POF (piano dell'offerta formativa) adottato dall'Istituto;
- b) utilizzazione dei servizi sociali;
- c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- e) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- f) modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- g) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola ed alle tipologie di attività;
- h) la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
- i) la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
- j) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.

CAPO VIII – Assemblee sindacali d'istituto

1. Le assemblee sindacali si possono svolgere in orario di lezione, in orario coincidente con le attività funzionali all'insegnamento o fuori orario di lavoro. Le assemblee sindacali indette dalle RSU d'istituto, in orario di lavoro, non possono superare le quattro ore annuali.
2. La convocazione dell'assemblea deve essere presentata al dirigente scolastico:
 - con almeno 5 giorni di anticipo se durante l'orario di lezione
 - almeno 3 giorni prima se durante le riunioni di docenti
 - almeno 2 giorni prima se fuori dall'orario di lavoro
3. La convocazione dell'assemblea deve indicare l'ordine del giorno (che deve essere conforme alle materie indicate dall'art. 6 del CCNL del 26.05.99), la sede e l'orario di svolgimento. Il dirigente scolastico provvede a pubblicarla all'albo e a darne comunicazione alle singole scuole.
4. Le assemblee sindacali del personale docente in orario di lezione, si svolgono normalmente al termine delle attività didattiche, in relazione all'orario delle diverse scuole. In caso di particolari e motivate necessità possono svolgersi all'inizio delle lezioni.
5. I docenti che partecipano all'assemblea in orario di lezione devono darne comunicazione alla direzione con almeno 3 giorni di anticipo. Per le assemblee che si svolgono in orario coincidente con le attività funzionali all'insegnamento è sufficiente darne comunicazione il giorno prima dell'assemblea stessa.
6. Le assemblee sindacali del personale ATA si possono svolgere durante tutto l'orario delle lezioni. Dovranno in ogni caso essere garantite l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici. Nelle scuole con un numero di alunni superiori a quaranta, dovrà essere garantito anche il servizio di vigilanza all'ingresso dell'edificio per tutto l'orario delle attività didattiche.

CAPO IX – Regole di comportamento in caso di sciopero

1. In caso di sciopero si applicano le regole stabilite dalla vigente normativa.
Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuta adesione allo sciopero.
2. Il personale che non partecipa allo sciopero, in caso di impossibilità di accedere all'edificio, è tenuto a presentarsi presso l'ufficio di direzione per firmare la presenza all'inizio e alla fine del proprio orario di lavoro. Nel caso in cui l'edificio sede di lavoro sia accessibile, il servizio dovrà essere integralmente svolto presso la scuola di appartenenza.
3. Il personale docente è tenuto a consegnare alle famiglie l'avviso relativo alla possibile effettuazione dello sciopero e all'obbligo delle famiglie stesse di informarsi sulle modalità di effettuazione del servizio.

CAPO X - Accesso alla documentazione e pubblicità

1. In sede di informazione preventiva, il dirigente scolastico comunica alle R.S.U.:
 - a. Gli incarichi individuali retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica deliberate dal collegio docenti;
 - b. il budget assegnato ad ogni scuola per la realizzazione dei progetti approvati dal collegio dei docenti e da retribuirsi con il fondo d'istituto, i criteri di distribuzione dei fondi;Il dirigente scolastico cura l'affissione all'albo dei prospetti analitici all'utilizzo del Fondo d'istituto deliberati dagli organi collegiali competenti
2. In sede di informazione successiva comunica:
 - a. I nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. I criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
 - c. I prospetti tabellari con le ore retribuite ai singoli docenti e al personale ATA.
3. L'informazione preventiva verrà affissa all'albo della scuola e indicherà i nominativi, gli incarichi e le ore assegnate.
I prospetti tabellari con i nominativi del personale docente che accede al fondo d'istituto, gli incarichi e le ore retribuite, verranno consegnati alle R.S.U. e inviati come comunicazione solo ed esclusivamente ai docenti.
I prospetti tabellari con i nominativi del personale ATA che accede al fondo d'istituto, gli incarichi e le ore retribuite, verranno consegnati alle R.S.U. e inviati come comunicazione solo ed esclusivamente al personale ATA.

Capo XI - Durata del contratto e applicazione

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua esposizione all'albo dell'istituto ed è valido sino al 31 agosto 2008. Dopo tale data, il contratto è da considerarsi valido a tutti gli effetti sino alla stipulazione del contratto successivo.
Una copia del contratto dovrà essere inviata ai plessi e alla sezione staccata di scuola media.
2. Dopo una prima fase applicativa, il contratto potrà essere modificato con accordo di entrambe le parti.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, valgono le norme generali stabilite dal D.Lgs 297/94, dai vigenti contratti collettivi nazionali integrativi e dai protocolli d'intesa nazionali e regionali relativi all'argomento.

Istituto Comprensivo di Porto Venere "Giovanni di Giona"

SEDE: (19022) LE GRAZIE, VIA ROMA, 1 – LA SPEZIA - C. F. 80003280114

TEL. (0187) 790358 FAX (0187) 790021 -WEB: www.portovenerescuole.it - E-mail sgr.legrazie@portovenerescuole.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Istituto Comprensivo di Porto Venere

Il dirigente scolastico (Dott. Gian Carlo Beretta) _____

Per la parte sindacale

Prof. A. Maria Batilla (R. S. U.) _____

Ins. Maria Angelone (R. S. U.) _____

Ins. Maria Ruocco (R. S. U.) _____

I rappresentanti territoriali CGIL-CISL-UIL